

## DECRETO-LEGGE N. 84 DEL 2024: MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO

Il decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024 introduce disposizioni urgenti **sulle materie prime critiche di interesse strategico**. Il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del [Regolamento \(UE\) 2024/1252](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a **garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche**. Questo regolamento, insieme al regolamento sull'industria "a zero emissioni nette" e alla riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, è **una delle iniziative legislative faro del piano industriale del Green Deal**. A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative **catene di approvvigionamento** e favorendo lo sviluppo di **progetti strategici** grazie a **procedure di autorizzazione semplificate**.

La **domanda di materie prime critiche** – come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo – è destinata ad aumentare nei prossimi decenni in quanto **indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici** della filiera industriale, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale e il settore della sanità e della mobilità elettrica. L'Unione europea **dipende quasi esclusivamente dalle importazioni** e risulta, quindi, esposta ad **elevati rischi della catena di approvvigionamento** connesso alle materie prime critiche. Si consideri, a titolo esemplificativo, che l'UE acquista il 97% del magnesio in Cina; le terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono raffinate esclusivamente in Cina; il 63% del cobalto mondiale, utilizzato nelle batterie, è estratto nella Repubblica democratica del Congo, mentre il 60% è raffinato in Cina.

Al fine di orientare gli sforzi degli Stati membri per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, **il Regolamento provvede all'elencazione delle materie prime considerate strategiche e critiche**.

<b>REGOLAMENTO (UE) 2024/1252</b>	
<b>Materie prime strategiche</b> <i>(Articolo 3 e allegato I, sezione 1)</i>	<b>Materie prime critiche</b> <i>(Articolo 4, allegato II, sezione 1)</i>
<i>Bauxite/allumina/alluminio</i>	<i>Bauxite/allumina/alluminio</i>
<i>Bismuto</i>	<i>Bismuto</i>
<i>Boro - grado metallurgico</i>	<i>Boro</i>
<i>Cobalto</i>	<i>Cobalto</i>
<i>Rame</i>	<i>Rame</i>
<i>Gallio</i>	<i>Gallio</i>
<i>Germanio</i>	<i>Germanio</i>
<i>Litio - grado batteria</i>	<i>Litio</i>
<i>Magnesio metallico</i>	<i>Magnesio</i>
<i>Manganese - grado batteria</i>	<i>Manganese</i>
<i>Grafite - grado batteria</i>	<i>Grafite</i>
<i>Nichel - grado batteria</i>	<i>Nichel - grado batteria</i>
<i>Metalli del gruppo del platino</i>	<i>Metalli del gruppo del platino</i>
<i>Elementi delle terre rare per magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)</i>	<i>Elementi delle terre rare leggere</i>
	<i>Elementi delle terre rare pesanti</i>
<i>Silicio metallico</i>	<i>Silicio metallico</i>
<i>Titanio metallico</i>	<i>Titanio metallico</i>
<i>Tungsteno</i>	<i>Tungsteno</i>
	<i>Antimonio</i>
	<i>Arsenico</i>
	<i>Barite</i>
	<i>Berillio</i>
	<i>Carbon coke</i>
	<i>Feldspato</i>
	<i>Fluorite</i>
	<i>Afnio</i>
	<i>Elio</i>
	<i>Niobio</i>
	<i>Fosforite</i>
	<i>Fosforo</i>
	<i>Scandio</i>
	<i>Stronzio</i>
	<i>Tantalio</i>
	<i>Vanadio</i>

Nel sottosuolo italiano sono **presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica** e 3000 siti (entro il 24 maggio 2025 è attesa la pubblicazione una nuova Carta mineraria aggiornata) da cui poter estrarre materie prime critiche, in particolare: **litio, cobalto, barite, berillio, nichel e tungsteno, rame, zinco.**

Il decreto-legge in esame si prefigge l'obiettivo di **superare la frammentazione normativa in materia** di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, **ad oggi di competenza regionale** che, in quanto disorganica e disomogenea rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche. Sulla base del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), che ha trasferito alle Regioni gran parte dei compiti relativi **all'attività estrattiva**, sono stati **chiusi tutti i distretti minerari**, tranne quelli siciliani già di dipendenza regionale dal 1965, e **le relative competenze sono passate alle Regioni** che operano sulla base di apposite leggi regionali o provinciali. In seguito, con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione circa la potestà legislativa di Stato e Regioni, queste ultime hanno **acquisito il potere legislativo anche in materia di attività estrattiva**.

Il decreto del Governo appare quindi riconducibile a due finalità: garantire l'approvvigionamento e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento. Il metodo però non convince e il Partito Democratico ha sollevato più di una critica.

Intanto non si capisce quali siano le reali **motivazioni che giustificano i requisiti di necessità e urgenza** per ricorrere alla decretazione d'urgenza, come ha spiegato durante [la discussione generale Christian Di Sanzo \(PD-IDP\)](#).

Il recepimento del Regolamento avrebbe dovuto avvenire **mediante i provvedimenti legislativi che l'ordinamento nazionale prevede**, deputati al recepimento della normativa comunitaria, della legge europea, della legge di delegazione europea, e non con lo strumento utilizzato, cioè con la decretazione d'urgenza: **“un disegno di legge avrebbe garantito un adeguato coinvolgimento, sia delle Regioni, sia appunto del Parlamento”**.

Le disposizioni contenute in questo provvedimento, sebbene mirate a promuovere la sicurezza e la sostenibilità, lasciano **vari interrogativi critici**, soprattutto **sulle competenze regionali e sulla partecipazione effettiva delle comunità locali** alle decisioni che influenzano direttamente il loro territorio. **Christian Di Sanzo (PD-IDP)** ha evidenziato **“che, con questo decreto, siamo di fronte all'accentramento di alcuni poteri che erano finora di competenza regionale: una scelta che è incoerente con quello che ci avete fatto votare poche settimane fa, il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che vuole conferire, almeno negli obiettivi, maggiori poteri alle regioni.”**

È bene ricordare che in molte regioni le miniere, attive e non, sono anche di gestione regionale o di società partecipate e questo va ad accentuare maggiormente lo scontro istituzionale tra le regioni e il Governo centrale.

Per quanto riguarda **il merito del provvedimento**, il **Partito Democratico** ha cercato di mettere in evidenza, anche attraverso i suoi emendamenti, **un focus troppo limitato al processo di estrazione**, richiamando l'attenzione sul **riciclo dei rifiuti e degli scarti produttivi**, per il recupero delle materie prime e sottolineando come questo decreto manchi di coraggio e di visione su questi temi, **trascurando intenzionalmente alcuni aspetti del Regolamento europeo**.

Un'altra questione riguarda il **Comitato tecnico** per le materie prime critiche e strategiche che risulta focalizzato sulle attività di ricerca ed estrazione di risorse primarie da miniere **senza prevedere** che vi siano delle **misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea sull'economia circolare**. Preoccupa anche la mancanza esplicita di

norme in materia di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** e di **Valutazione di incidenza ambientale (VInCA)**.

“Occorre attuare, anche, **campagne di sensibilizzazione e di informazione** e potenziare i **meccanismi di assegnazione e compensazione**, che invece non risultano in questo decreto, come non risultano neanche trattati, **interventi relativi all’ecodesign, all’urban mining**, già previsti dal PNRR - Missione 7 REPowerEU - Investimento 8, e dal regolamento dell’Unione europea sull’ecodesig”.

“In conclusione – [ha sintetizzato Christian Di Sanzo nella dichiarazione di voto contraria a nome del PD](#) – ci presentate **un provvedimento sgangherato, raffazzonato, magari ottimo a piazzare alcuni amici, ma che manca dell’ambizione necessaria a questo Paese, che trascura gli enti locali** e contraddice la vostra stessa azione di Governo. Un provvedimento che, alla fine, nel metodo soprattutto, ma anche nella sostanza, **non può trovarci d’accordo.**”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico” [AC 1930](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive.

## CAPO I – PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE

### OBIETTIVI GENERALI E PRINCIPI (ART. 1)

L’articolo 1, al comma 1, **modificato durante l’esame in Aula**, enuncia l’obiettivo di definire – **nelle more** di una **disciplina** organica del settore delle **materie prime critiche** – misure urgenti per l’attuazione del **Regolamento (UE) 2024/1252**, introducendo disposizioni finalizzate all’attuazione di un **sistema** di governo per l’**approvvigionamento** sicuro e sostenibile delle **materie prime critiche** considerate «**strategiche**» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252.

In questo ambito, ai sensi del **comma 2**, le disposizioni contenute nel decreto-legge – in ragione del **preminente interesse nazionale** nell’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e considerata la necessità di **garantire sul territorio nazionale** il raggiungimento degli **obiettivi** previsti dal **Regolamento (UE) 2024/1252** sono volte a stabilire **criteri uniformi** per la tempestiva realizzazione dei **progetti strategici** di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, di cui all’articolo 2.

Il **comma 3** dispone che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino anche alle **regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente** con quanto previsto dai rispettivi statuti.

## DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI (ART. 2)

L'articolo 2, comma 1, contiene norme per il **riconoscimento dei progetti strategici** di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di **interesse pubblico nazionale**.

Il comma 2 dispone che, in caso di progetti sulla terraferma, **la determinazione del Comitato interministeriale per la transizione tecnologica (CITE)** sia adottata **sentita la regione interessata**. Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, ai sensi del comma 3, tali progetti diventano di **interesse pubblico nazionale**, e le **opere** necessarie alla loro realizzazione diventano di **pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**.

## PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO E TERMINI MASSIMI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI ALL'ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME CRITICHE STRATEGICHE (ART. 3)

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) **un punto unico di contatto** per il **rilascio dei titoli abilitativi** alla realizzazione di **progetti strategici di estrazione** di materie prime critiche strategiche (comma 1). Inoltre, stabilisce le **modalità di presentazione ed i termini** massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. **Il punto di contatto unico verifica la completezza delle domande** e dal completamento delle verifiche prende avvio il **procedimento di rilascio dei titoli abilitativi**, che non supera i 18 mesi (commi 2 e 3). Tale **termine è ridotto a 16 mesi** qualora i progetti siano stati **dichiarati strategici** ai sensi dell'articolo 2, per i quali siano pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l'estensione di progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi (comma 4). I termini sopra indicati sono **prorogabili solo in caso di circostanze eccezionali** per al più 6 mesi (comma 5). Sono dimezzati e comunque **non superiori a dieci mesi** i termini di legge per provvedere su: **rinnovo della concessione** di materie prime strategiche oggetto dei progetti di cui all'articolo 2; **ampliamento o riduzione volontaria** dell'area concessa, domanda di **sospensione** di lavori e **domanda di trasferimento della concessione** (comma 6). La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, **vincolo preordinato all'esproprio** in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica (comma 7). Per i progetti di estrazione mineraria **nei fondali marini i titoli abilitativi sono rilasciati tenendo conto dell'aggiornamento della carta mineraria** ai sensi dell'articolo 10, a condizione che siano valutati gli effetti sull'ambiente marino, la biodiversità, la sicurezza della navigazione e le attività umane insistenti sui fondali (comma 8). Infine, vengono **fatte salve le competenze regionali in materia di sicurezza sul lavoro** nelle attività estrattive, **di polizia** delle miniere e delle cave, e **di sicurezza e salute dei lavoratori** nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di estrazione del R.D. n. 1443/1927 e del D.P.R. n. 382/1994 (comma 9).

## **PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO E TERMINI MASSIMI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI PROGETTI DI RICICLO E TRASFORMAZIONE (ART. 4)**

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione** alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto **il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche** (comma 1). Inoltre, stabilisce le **modalità di presentazione dell'istanza** per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche ed i **termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione** da parte del punto unico di contatto, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. Più precisamente, è previsto che l'istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione sia presentata al **punto di contatto unico**, che ne **verifica la completezza e può richiedere eventuali integrazioni**.

L'iter autorizzatorio **non può essere superiore a 10 mesi** dall'effettuazione delle verifiche della documentazione (commi 2 e 3). Tale termine è **ridotto a 8 mesi** qualora i progetti siano stati **dichiarati strategici** ai sensi dell'articolo 2, per i progetti per cui sono **pendenti procedimenti avviati**, o **per l'estensione** di progetti strategici già esistenti (comma 4).

Tali **termini sono prorogabili** solo in caso di circostanze eccezionali per massimo 3 mesi e previa acquisizione del **parere favorevole da parte del Comitato tecnico** (comma 5). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le citate disposizioni si applicano anche quando **nel progetto strategico** è ricompresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, **anche quella della trasformazione** (comma 6). Infine, è prevista una deroga al limite percentuale di legge per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella **dotazione del MASE**, al fine di **rafforzarne la dotazione** per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 3 (comma 7). In sede di esame referente in Commissione, sono state inserite previsioni volte a **incrementare di 20 unità il personale del MASE** da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame (commi *7-bis* e *7-ter*).

## **PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO E TERMINI MASSIMI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI PROGETTI STRATEGICI CHE PREVEDONO LA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME CRITICHE STRATEGICHE (ART. 5)**

L'articolo 5 individua nell'**Unità di missione attrazione e sblocco investimenti** di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 il **punto unico nazionale di contatto per le procedure** volte al rilascio delle **autorizzazioni di progetti di trasformazione** delle materie prime critiche strategiche, con annessa **disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa** applicabili, quali la conferenza dei servizi. Inoltre, sono specificati i **termini per l'emissione del provvedimento autorizzatorio**, pari a 10 mesi, e i casi in cui tale **termine è abbreviato** in mesi 8. Infine, il comma 4 dispone che il termine di 10 mesi non è **prorogabile se non in circostanze eccezionali**, per un massimo di 3 mesi, acquisito il **parere favorevole del Comitato tecnico** istituito dall'articolo 6. Il comma 5 reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## COMITATO TECNICO PER LE MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE (ART. 6)

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche**, cui sono affidati **compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico** delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a **funzioni di coordinamento** in materia. Oltre a predisporre un **Piano nazionale delle materie prime critiche**, sottoponendolo all'approvazione del **Comitato interministeriale per la transizione ecologica**, svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio. Il Comitato è **composto** da membri di diverse amministrazioni, quali il MIMIT, il MEF e il MASE, oltre a **rappresentanti della Conferenza unificata**. Gli ultimi due commi stabiliscono **l'incremento di dotazione organica del MIMIT** necessaria a fare fronte alle nuove funzioni e le modalità con cui fare fronte ai relativi oneri finanziari.

## CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

### MISURE PER ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA RICERCA DI MATERIE PRIME CRITICHE (ART. 7)

L'articolo 7, al comma 1, modificato in Commissione, esclude, per il **permesso di ricerca** relativo a **materie prime strategiche**, l'applicazione della procedura di **verifica di assoggettabilità a** valutazione di impatto ambientale (VIA) e la **valutazione di incidenza nei casi** in cui la **ricerca non ecceda il periodo di 2 anni** e sia effettuata con le modalità precisate nella disposizione.

Ai sensi del comma 2, modificato in Commissione, il **permesso di ricerca deve essere comunicato al punto di contatto** di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione **al Comitato tecnico**. **L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni** dalla comunicazione.

Secondo le modifiche apportate in Commissione, le funzioni di **vigilanza e di controllo** sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti **sono svolte dagli enti territoriali** competenti in materia di attività estrattive, **dall'ISPRA** e dalla **Soprintendenza territorialmente competente**, ciascuna per i profili di rispettiva competenza. Nel caso di accertate **irregolarità e inosservanza** relative alla modalità, i predetti enti dispongono **l'interruzione del permesso di ricerca** e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento **di decadenza** del permesso stesso. Gli oneri delle verifiche e dei controlli sono a carico del ricercatore (comma 3).

### ALIQUOTE DI PRODUZIONE IN MATERIA DI GIACIMENTI MINERARI (ART. 8)

L'articolo 8 impone – per le **concessioni** minerarie relative a **progetti strategici** rilasciate ai sensi dell'articolo 3 – il versamento, da parte del titolare della concessione di un'**aliquota del prodotto tra il 5% e il 7%** (comma 1). I relativi **introiti** sono destinati ad essere **ripartiti** in favore dello **Stato** per i **progetti a mare, nonché** in favore dello **Stato e della regione interessata** per i **progetti su terraferma**. Si demandano le modalità attuative ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*,

di intesa con la Conferenza Unificata (comma 2). Le somme, versate allo Stato, confluiscono nel **Fondo nazionale del *made in Italy***, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Tali disposizioni **non si applicano alle concessioni già rilasciate** al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, né ai rinnovi delle stesse, se previsti dal titolo originario (comma 3).

## **RECUPERO DELLE RISORSE MINERARIE DA RIFIUTI ESTRATTIVI (ART. 9)**

L'articolo 9 è volto ad **incrementare il recupero di risorse minerarie**, correlate ai **rifiuti estrattivi** che rappresentano **potenziali materie prime critiche**. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al **Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443** (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*), purché compatibili, siano **estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi** dalle strutture di deposito dei **rifiuti di estrazione chiuse**, incluse le **strutture abbandonate** (comma 1). Si prevede, inoltre, una serie di interventi di modifica al [decreto legislativo n. 117 del 2008](#), relativo alla **gestione dei rifiuti delle industrie estrattive**, includendo **ulteriori tipologie di rifiuti**, connessi ad attività minerarie chiuse o abbandonate, nonché dei rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive. In particolare, si introduce al decreto legislativo sopra citato, l'articolo *5-bis*, che istituisce, tra le altre cose, un **Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici**.

## **NORME IN MATERIA DI CORRETTA GESTIONE DEL FINE VITA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI (ART. 9-BIS)**

Con una **disposizione inserita durante l'esame in Aula** si stabilisce che per la **vigilanza e il controllo delle attività sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici**, i Ministeri di riferimento possono **avvalersi della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.** A tal fine a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, **due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni**, entro le quali i **soggetti responsabili degli impianti possono comunicare** allo stesso GSE **la scelta di partecipare a un sistema collettivo**. Le procedure di invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative. Le attività sono svolte dal GSE, nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, **con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente**.

## **PROGRAMMA DI ESPLORAZIONE NAZIONALE (ART. 10)**

L'articolo 10, comma 1, attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale **ISPRA - Servizio geologico d'Italia** il compito di elaborare il **Programma nazionale di esplorazione**, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La convenzione contiene l'indicazione di **obiettivi intermedi e finali** il cui **mancato raggiungimento** comporta la **revoca** dell'affidamento e del finanziamento. In caso di **revoca**, l'elaborazione del Programma è oggetto di **gara** (comma 2). Sono indicati dal decreto-legge i contenuti del programma (comma 3). Si consente ad ISPRA-Servizio geologico d'Italia, di avvalersi, per l'elaborazione del Programma, di **competenze esterne**, nei limiti dei finanziamenti previsti dal comma 9 (comma 4). Le **attività di indagine e di**



**esplorazione** necessarie all'elaborazione del Programma si svolgono con **tecniche non invasive** (comma 5). Ai sensi del comma 6, modificato in sede referente dalla Commissione, il Programma è **approvato dal CITE il 24 marzo 2025**. Si dispone che la **Carta mineraria aggiornata**, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione venga **pubblicata sul sito internet** di ISPRA entro il **24 maggio 2025** (comma 7). Entro il **26 luglio 2024**, ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate e pubblica, **nelle more** della Carta mineraria aggiornata, una **prima mappa accessibile al pubblico** (comma 8). Si autorizza la spesa di **500.000** di euro per il **2024** e di **3 milioni** per l'anno **2025** per l'attuazione dell'articolo in esame, recando la relativa compensazione finanziaria (comma 9).

## **REGISTRO NAZIONALE DELLE AZIENDE E DELLE CATENE DEL VALORE STRATEGICHE (ART. 11)**

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è tenuto a provvedere al **monitoraggio delle catene del valore strategiche**, alla **misurazione del fabbisogno nazionale** e alla **conduzione di prove di stress**. A tali fini, si istituisce presso il medesimo ministero il **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche** (comma 2). Si stabilisce, inoltre, che le **imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque **non oltre il 24 maggio 2025** (comma 3). Infine, si **autorizza la spesa** di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026 **per l'istituzione e l'implementazione del Registro** (comma 4).

## **ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PROGETTI STRATEGICI (ART. 12)**

L'articolo 12 stabilisce che **alle controversie** relative alle **procedure** per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai **progetti strategici**, si applica la norma che **regola i giudizi amministrativi** aventi ad oggetto qualsiasi **procedura** relativa a **interventi finanziati con risorse previste dal PNRR**.

## **CAPO III – PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

### **MODIFICHE AL FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY (ART.13)**

L'articolo 13 reca norme volte a **stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche** per il rafforzamento delle catene di **approvvigionamento**. A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del **Fondo nazionale del made in Italy**, in particolare, specificando che il fondo può essere utilizzato per **sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione** di materie prime critiche, e alle disposizioni per la **valorizzazione del patrimonio immobiliare** previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo a **INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali** all'operatività delle società delle filiere strategiche e **strumenti finanziari emessi dalle società** delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti **asset immobiliari**.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 1930](#)

Prima lettura Senato

[AS 1207](#)

[LEGGE 8 agosto 2024, n. 115](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84](#)

Testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 147 del 25 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.».

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
AVS	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)
FDI	82 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
LEGA	41 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	22 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (20,0%)	2 (40,0%)	2 (40,0%)
NM-M	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	40 (100%)	0 (0%)